

Comune di Roncegno Terme

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO  
PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI  
E L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI ECONOMICI  
A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 54 dd. 29/12/2004

Modificato con deliberazione consiliare n. 33 dd. 10/05/2006

Modificato con deliberazione consiliare n. 22 dd. 29/05/2018

Modificato con deliberazione consiliare n. 27 dd. 29/11/2021

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

## **Art. 1 - Finalità**

1. Il Comune di Roncegno Terme riconosce il valore fondamentale e il significato irrinunciabile del principio di sussidiarietà e l'esigenza di un suo concreto ed aggiornato esercizio.
2. A tale fine, promuove il ruolo di soggetti diversi, pubblici e privati, nella realizzazione dell'interesse generale.
3. In relazione all'attività dei soggetti non pubblici, il Comune di Roncegno Terme tutela e sostiene in particolare il valore delle espressioni del volontariato, del libero associazionismo e della cooperazione, riconoscendovi l'espressione di un'assunzione gratuita di responsabilità personale, civile e sociale condivisa, di mutualità e di reciprocità.
4. Il Comune di Roncegno Terme, a questi fini e attraverso questo regolamento, stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di agevolazioni e vantaggi economici, d'ora in poi definiti provvidenze, a soggetti pubblici e privati, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13.
5. La disciplina di cui al presente regolamento si propone, inoltre, un obiettivo di razionalizzazione e di qualificazione della spesa pubblica.
6. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento i contributi per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva dilettantistica disciplinati da apposito regolamento.

## **Art. 2 - Natura delle provvidenze**

1. Le provvidenze producono vantaggi unilaterali ai destinatari. Esse assumono la forma di:
  - a. *sovvenzioni*, quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta o da un'iniziativa organizzata da altri soggetti, in quanto si inserisce organicamente negli indirizzi programmatici del Comune;
  - b. *contributi*, quando le provvidenze sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si assume solo una parte dell'onere complessivo.
2. Per attività di carattere annuale, prevedibili e ricorrenti, e per la realizzazione di opere che comportino un impegno realizzativo o finanziario ripartito su più anni, l'assegnazione di provvidenze può avvenire su base pluriennale, nei limiti di spesa e temporali previsti dalla proiezione pluriennale del bilancio di previsione.

## **Art. 3 - Albo dei beneficiari e pubblicità degli atti**

1. I soggetti beneficiari saranno iscritti in un unico albo previo deposito del loro atto costitutivo, statuto o programma di attività individuale; ogni modifica dovrà venire tempestivamente segnalata. I documenti di cui sopra dovranno essere depositati alla richiesta di intervento. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
  - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
  - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
  - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - d) durata, in mesi, dell'intervento;
  - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza, norma regolamentare);Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
  - a) Denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
  - b) indirizzo;
  - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
  - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza, norma regolamentare).

2. Spetta alla Giunta comunale, in casi di particolare gravità, procedere alla cancellazione dall'albo o rifiutarne l'iscrizione.
3. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
4. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento.

#### **Art. 4 - Termini di presentazione delle richieste ed anticipazione di contributo**

1. La presentazione delle richieste di ammissione ai benefici disciplinati da questo regolamento è fissata: per le attività annuali e per le attività prevedibili o ricorrenti entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo;

-per le attività occasionali, non prevedibili o non ricorrenti perentoriamente almeno due mesi prima dell'inizio della manifestazione o dell'avvio dell'attività o dell'effettuazione dell'acquisto.

2. E' fatta salva la possibilità adeguare, con provvedimento della Giunta comunale, i termini di presentazione delle richieste indicati nel comma precedente, in casi di motivata eccezionalità.

3. E' facoltà della Giunta diffondere, distintamente per ambiti omogenei di attività e in tempo utile ai fini di una adeguata presentazione delle proposte da parte dei richiedenti, le linee-guida cui le politiche e gli orientamenti dell'Amministrazione intendono corrispondere, anche promuovendo, ai fini dell'assegnazione delle risorse, forme di confronto concorrenziale (bandi) fra i potenziali beneficiari.

Per le attività annuali e per le attività prevedibili e ricorrenti la Giunta comunale stabilisce la quota massima di contributo erogabile dal Comune ed entro il 31 marzo dell'anno successivo ne assegna il 30%.

E' data la possibilità, mediante motivato provvedimento della Giunta comunale, di assegnare un acconto del contributo finale all'inizio o durante lo svolgimento di attività non ricorrenti, occasionali o non prevedibili in casi particolarmente straordinari.

Vale quale criterio di merito al fine della determinazione del contributo per i settori di cui ai successivi artt. 8, 9 e 10, la capacità di autofinanziamento.

#### **Art. 5 - Destinatari delle provvidenze**

1. I settori di intervento per i quali l'Amministrazione comunale può concedere contributi sono di norma i seguenti:

- a) culturale ed educativo;
- b) sportivo e ricreativo;
- c) sociale;
- d) sviluppo turistico ed economico;
- e) culto pubblico;
- f) volontariato per la protezione civile (es. Corpo V.V.F. ecc).

2. La concessione delle provvidenze può essere disposta a favore:

- di enti pubblici, per attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
- di enti privati, quali fondazioni, associazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, nonché di associazioni iscritte al Registro del Volontariato di cui alla l.p. 13.02.1992, n. 8, e di associazioni non riconosciute, cooperative e comitati, che svolgano iniziative di specifico interesse in favore della comunità locale;
- di imprese e di singoli cittadini, qualora dall'esame della richiesta e dei criteri di ammissione della medesima risulti il prevalente interesse pubblico derivante dal relativo accoglimento.

3. Sono escluse da ogni beneficio:

- le attività auto-riferite, cioè rivolte esclusivamente o prevalentemente ad un ambito interno al soggetto proponente;
- le attività la cui impostazione scientifica, tematica o di metodo sia ritenuta carente nei requisiti

minimi di rigore;

-le spese palesemente eccessive rispetto ai prezzi correnti di mercato o manifestamente non necessarie;

-le attività palesemente con scopo di lucro;

-le attività realizzate o promosse da partiti politici o da movimenti che li fiancheggiano;

-le attività realizzate al di fuori del territorio comunale, fatta eccezione per le attività nel settore della solidarietà nazionale ed internazionale, e per quelle effettuate nell'ambito di accordi di collaborazione tra il Comune ed altri enti.

4. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'art. 19 della legge 68/93 e s.m. I contributi non devono sovrapporsi a interventi che per legge sono attribuiti ad altri Enti.

5. E' possibile attribuire le provvidenze, per distinti ed omogenei settori di attività, anziché al diretto richiedente, ad un soggetto terzo in grado di garantire autorevolmente l'impostazione e la realizzazione di una progettualità unitaria e coordinata nello specifico settore di attività, vincolandolo all'utilizzo conforme delle risorse a tale fine assegnate.

6. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il consenso del Comune.

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti sostenuti finanziariamente da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

### **Art. 6 - Richiesta di ammissione alle provvidenze**

Le domande di contributo sono redatte esclusivamente sui moduli forniti dall'Amministrazione comunale, in regola con l'imposta di bollo, compilate in ogni parte e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

-relazione illustrativa delle attività o delle iniziative per le quali si richiede la provvidenza, specificando, nel caso di attività occasionali, non prevedibili o non ricorrenti, denominazione, data e luogo di svolgimento (Comune), modalità organizzative, numero partecipanti, obiettivi;

-preventivo di spese ed entrate relativo alle attività o alle iniziative per le quali si richiede la provvidenza, con specificazione degli enti pubblici e privati presso cui si è richiesto contributo per la medesima attività o iniziativa.

In base alla documentazione acquisita l'Amministrazione comunale determina con specifico provvedimento l'ammontare del contributo.

### **Art. 7 - Limiti e responsabilità**

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 8, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 7, salvo situazioni assolutamente particolari per le quali necessita adeguata motivazione.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra le persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto o obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, sospende l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, può deliberare la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

#### **Art. 8 - Interventi per attività culturali ed educative**

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale comprese le iniziative extrascolastiche;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali;
- c) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, concerti, mostre, esposizioni, rassegne ed altre iniziative aventi finalità culturali e sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dall'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

3. Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere parzialmente a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alle Associazioni.

In alternativa l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle Associazioni beni ed attrezzature acquisiti direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali sul Piano culturale. I contributi sono indicati in via generale in sede di adozione annuale del piano di promozione culturale, e definiti sulla scorta della documentazione e al verificarsi delle condizioni generali.

#### **Art. 9 - Interventi per attività ricreative**

1. Il Comune interviene a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico – motorie, ricreative, del tempo libero.

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli.

3. Il Comune quale ente esponenziale ed interprete delle esigenze della comunità locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo dello stesso, può intervenire con contributi ed erogazioni in favore di istituzioni e associazioni locali, che, non aventi finalità di lucro, si prefiggono lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme (es. volontariato sociale, Patronati dipendenti – pensionati, Associazioni varie, ecc.).

### **Art. 10 - Interventi nel settore turistico ed economico**

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione e i settori turistici ed economici di maggiore rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine delle comunità e del suo patrimonio storico, delle produzioni tipiche locali, che abbino per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

c) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la promozione dell'agricoltura e turismo;

d) a contributi annuali a favore degli Enti Turistici e di altri Enti ed organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale.

L'Amministrazione comunale può intervenire nei confronti del Consorzio Miglioramento Fondiario anche mediante contributi straordinari, in rapporto alle opere dallo stesso eventualmente realizzate a beneficio del patrimonio comunale.

### **Art. 11 - Interventi nel settore del culto**

Gli interventi contributivi delle Parrocchie possono riguardare le seguenti fattispecie:

a) erogazione derivanti da obblighi e titoli particolari (convenzioni "ab immemorabile") ex art. 92 1° comma T.U.LL.RR.O.C. (vedasi circolare Regione T.A.A. 24.03.1987 n. 7228);

b) contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, comprese la retribuzione del personale ai sensi art. 92 T.U.LL.RR.O.C. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dall'art. 6 del presente Regolamento, le Parrocchie dovranno presentare il documento contabile estratto dal rendiconto di cassa della Parrocchie di cui alla circolare della P.A.T. Servizio Enti Locali 28.01.1992 n. 3500/632-R;

c) contributi ordinari e straordinari a favore della Parrocchia quale ente che opera per la comunità locale in senso generale, con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati all'art. 1 del presente Regolamento ed artt. 1 e 2 della L.R. 1/93 (circolare P.A.T. Servizio Enti Locali 09/07/1987 n. 6607-1/R).

### **Art. 12 - Interventi a favore dei Vigili del Fuoco**

1. L'Amministrazione comunale assegna al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Roncegno un contributo stabilito in sede di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 21 L.R. 20.08.1954 n. 24, sia di carattere ordinario per le normali esigenze che straordinario per le spese relative agli acquisti

e attrezzature in dotazione al Corpo stesso, tenendo conto delle entrate del Corpo medesimo e degli eventuali contributi.

2. L'erogazione di tali contributi, considerando che trattasi si un'istituzione comunale e che il Consiglio comunale approva sia il Bilancio di previsione che il conto consuntivo, viene effettuata prescindendo dalla documentazione richiesta agli artt. 4 e 6 del presente regolamento.

3. L'Amministrazione comunale interviene altresì direttamente nell'acquisto/manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al Corpo V.V.F.F. ai sensi della citata normativa.

### **Art. 13 - Altri interventi**

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali l'Amministrazione comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. La Giunta, anche in analogia a quanto previsto da questo Regolamento per casi analoghi, stabilisce la documentazione da presentare, le modalità e i tempi di erogazione dei contributi.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene mediante apposito atto di messa a disposizione.

3. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative, le organizzazioni di volontariato e cooperativistiche, anche con la messa a disposizione, a titolo gratuito, dei beni e servizi comunali, con le modalità e forme che saranno stabilite nei provvedimenti di concessione.

### **Art. 14 - Erogazione delle provvidenze e loro rendicontazione**

1. Per le attività annuali, prevedibili e ricorrenti entro il **15 febbraio** (termine per la presentazione del conto consuntivo dell'esercizio/per la rendicontazione dell'iniziativa straordinaria) di ogni anno i soggetti che hanno presentato domanda di contributo per l'anno precedente, a corredo della domanda precedentemente presentata e ai fini della liquidazione del contributo restante (fino ad un massimo del 70% rispetto alla quota massima stabilita dalla Giunta comunale relativamente all'esercizio di riferimento) debbono presentare il conto consuntivo dell'esercizio precedente e una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

La Giunta procede quindi all'erogazione del contributo restante o di parte di esso.

Nel caso di totale o parziale mancata realizzazione dell'attività prevista nella domanda preventiva, la Giunta può richiedere il rimborso di parte o di tutta la quota di contributo assegnata per l'esercizio di riferimento.

2. I soggetti beneficiari devono provvedere alla rendicontazione, pena decadenza automatica della provvidenza. Per le attività occasionali, non prevedibili o non ricorrenti, salvo il caso di diverso più ampio termine fissato nel provvedimento di assegnazione al fine di richiedere l'erogazione del contributo i soggetti beneficiari devono presentare la seguente documentazione:

-relazione conclusiva dell'attività o delle iniziative oggetto di contributo, specificando, nel caso di iniziative, denominazione, data e luogo di svolgimento (Comune), modalità organizzative; numero partecipanti, obiettivi raggiunti;

-rendiconto finanziario di entrate e di spese relativo alle attività o alle iniziative oggetto di contributo, con specificazione degli enti pubblici e privati presso cui si è ottenuto contributo per la medesima attività o iniziativa.

-dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la completezza e la veridicità dei dati esposti nel rendiconto e l'attinenza delle entrate e delle spese indicate all'attività/iniziativa oggetto di contributo;

Ad avvenuta acquisizione della documentazione sopra indicata, presi eventuali ulteriori accertamenti, la Giunta comunale provvede alla concessione e liquidazione del contributo.

Nel caso di provvidenze assegnate su base pluriennale l'erogazione e la rendicontazione mantengono in ogni caso una cadenza annuale.

3. Il contributo determinato in via preventiva potrà essere rideterminato in diminuzione, con conseguente obbligo di restituzione dell'importo eventualmente anticipatamente erogato, nei seguenti casi:

-mancato svolgimento dell'attività/iniziativa oggetto di contributo;

-grave e sostanziale difformità tra l'attività/iniziativa prevista in sede di richiesta della provvidenza ed attività/iniziativa effettivamente realizzata.

#### **Art. 15 - Interventi straordinari ed eccezionali**

1. Nel caso in cui si verificassero eventi straordinari ed eccezionali, in ordine ai quali seguisse la dichiarazione di uno stato di emergenza e il Comune, reputatolo opportuno o indispensabile, intendesse farvi fronte a favore di nuclei familiari e/o attività economiche, la Giunta comunale potrà assumere tutti gli strumenti e i mezzi che riterrà necessari e adeguati per un intervento tempestivo ed efficace, coordinandosi con la normativa provinciale, nazionale ed europea;

2. La Giunta comunale, nell'ambito di quanto sopra previsto dal comma 1 e tenendo conto delle specificità dei diversi casi che si prospettassero, adotterà comunque congrui criteri oggettivi riscontrabili e le più idonee modalità di gestione per ogni intervento.

#### **Art. 16 - Abrogazioni e norme finali e transitorie**

Il presente Regolamento sostituisce il precedente, approvato con Deliberazione Consiliare n. 39 dd. 25/11/1994.

Solo per le attività previste per l'anno 2005 il termine per la presentazione della domanda preventiva di contributo di cui all'art. 4 è fissata al 28 febbraio 2005.